

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/447 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2021****che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/278/UE della Commissione ⁽²⁾ ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell'assegnazione gratuita (i "parametri di riferimento") e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽³⁾ abroga e sostituisce la decisione 2011/278/UE dal 1° gennaio 2021, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.
- (2) I valori dei 54 parametri di riferimento di cui alla decisione 2011/278/UE sono stati determinati per quanto possibile sulla base di dati riguardanti l'efficienza in termini di gas a effetto serra dei singoli impianti, forniti dalle rispettive associazioni europee di settore secondo norme definite dalla Commissione in un documento di orientamento e nei cosiddetti "manuali di settore". Vista la natura volontaria della raccolta dei dati, l'insieme di dati non riguardava tutti gli impianti interessati. I valori di 14 parametri di riferimento di prodotto erano basati su dati provenienti da impianti monoprodotto, in quanto non era stato ritenuto possibile assegnare emissioni ai singoli prodotti fabbricati negli impianti multiprodotto entro il termine stabilito. A causa della mancanza di dati provenienti da singoli impianti, i valori di cinque parametri di riferimento di prodotto e i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili erano basati su informazioni tratte dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) o da altra documentazione. I valori di quattro parametri di riferimento di prodotto erano basati su quelli di altri parametri omologhi in un'ottica di parità fra i produttori dello stesso prodotto o di prodotti simili.
- (3) I valori riveduti dei parametri di riferimento devono essere determinati sulla base di informazioni verificate sull'efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicate a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2016 e 2017. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017. Sulla base del raffronto di tali valori con i valori dei parametri di riferimento stabiliti dalla decisione 2011/278/UE, che si basavano su dati sulle prestazioni riferiti agli anni 2007 e 2008, devono essere determinati i tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 15 anni dal 2007/2008 al 2022/2023. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell'arco dei 15 anni non dovrebbe essere inferiore al 3 % né superiore al 24 %. Ai fini dell'aggiornamento dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici, l'idrogeno, i gas di sintesi e la ghisa allo stato fuso si applicano disposizioni specifiche.
- (4) Gli Stati membri, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2019 l'elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni, anche servendosi di strumenti automatizzati. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. Al termine della procedura la Commissione ha

⁽¹⁾ G.U. L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 130 del 17.5.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

ottenuto un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sulle efficienze in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE. Questo insieme di dati di alta qualità è stato usato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025. I dati provenienti da tutti i sottoimpianti che rientrano nella definizione di un parametro di riferimento di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 sono stati usati per determinare il livello medio delle prestazioni del 10 % degli impianti più efficienti negli anni 2016 e 2017, come previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e dal considerando 11 della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

- (5) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dall'EU ETS, a determinate condizioni, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 25 000 tonnellate di CO₂ equivalente e che, nei casi in cui effettuano attività di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE consente inoltre agli Stati membri di escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2 500 tonnellate di CO₂ equivalente, tralasciando le emissioni da biomassa. Vari Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall'EU ETS per il periodo dal 2021 al 2025 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero essere presi in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2019/331 prevede norme volte a determinare le emissioni a livello di sottoimpianto onde garantire l'uniformità di trattamento delle emissioni legate alle importazioni, alle esportazioni e alla produzione interna di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO₂ trasferito. A tal fine i fattori di emissione pertinenti sono stati calcolati usando i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili, che a loro volta erano stati aggiornati applicando i tassi di riduzione annuale determinati. Per le importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non definiti chiaramente e per le esportazioni di calore è stato usato un valore di 53,3 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di calore per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017. Per le esportazioni di gas di scarico, dal fattore di emissione effettivo del gas di scarico è stato sottratto un valore di 37,4 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore corrisponde al fattore di emissione del gas naturale (56,1 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ) moltiplicato per un fattore di 0,667, che riflette la differenza di efficienza tra l'uso del gas di scarico e l'uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Per le importazioni di gas di scarico è stato usato un valore di 48,0 tonnellate di CO₂ equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale dell'1,6 % al valore del parametro di riferimento di combustibili per il periodo di nove anni dal 2007/2008 al 2016/2017.
- (7) Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che importano prodotti intermedi la cui produzione rientra nei limiti di sistema dei pertinenti parametri di riferimento di prodotto non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di tali prodotti intermedi. Questo vale per l'aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per i prodotti di raffineria, la ghisa allo stato fuso, la calce dolomitica sinterizzata, l'ammoniaca, l'idrogeno e la soda. Le efficienze in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti che esportano prodotti intermedi non dovrebbero essere prese in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento se, sulla base dei dati trasmessi, non è stato possibile determinare le emissioni di gas a effetto serra associate ai processi successivi all'esportazione. Questo vale per l'aggiornamento del valore del parametro di riferimento per i prodotti di raffineria e la ghisa allo stato fuso.
- (8) La metodologia di attribuzione delle emissioni a diversi sottoimpianti stabilita nel regolamento delegato (UE) 2019/331 può risultare in efficienze negative in termini di gas a effetto serra laddove il calore prodotto usando un combustibile con un basso fattore di emissione sia esportato ad altri sottoimpianti o impianti. In questi casi l'efficienza in termini di gas a effetto serra del sottoimpianto dovrebbe essere azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.

(*) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parametri di riferimento

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni dei prodotti inclusi e dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331.

1. Parametri di riferimento di prodotto senza tenere conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Coke	0,144	0,217
Minerale sinterizzato	0,163	0,157
Ghisa allo stato fuso (hot metal)	1,331	1,288
Anodo precotto (prebake anode)	0,317	0,312
Alluminio	1,484	1,464
Clinker di cemento grigio	0,722	0,693
Clinker di cemento bianco	0,973	0,957
Calce	0,746	0,725
Calce dolomitica	0,881	0,815
Calce dolomitica sinterizzata	1,441	1,406
Cristallo flottato	0,421	0,399
Bottiglie e flaconi di vetro incolore	0,323	0,290
Bottiglie e flaconi di vetro colorato	0,265	0,237
Prodotti in fibra di vetro a filamento continuo	0,290	0,309
Mattoni da rivestimento	0,094	0,106
Mattoni per pavimentazione	0,140	0,146
Tegole	0,130	0,120
Polvere atomizzata	0,050	0,058
Gesso	0,048	0,047
Gesso secondario essiccato	0,008	0,013
Pasta kraft a fibre corte	0,000	0,091
Pasta kraft a fibre lunghe	0,001	0,046
Pasta al bisolfito, pasta termomeccanica e meccanica	0,000	0,015
Pasta di carta recuperata	0,000	0,030
Carta da giornale	0,007	0,226
Carta fine non patinata	0,011	0,242
Carta fine patinata	0,043	0,242

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Carta tissue	0,139	0,254
Testliner e fluting	0,071	0,188
Cartone non patinato	0,009	0,180
Cartone patinato	0,011	0,207
Acido nitrico	0,038	0,230
Acido adipico	0,32	2,12
Cloruro di vinile monomero (VCM)	0,171	0,155
Fenolo/acetone	0,244	0,230
S-PVC	0,073	0,066
E-PVC	0,103	0,181
Soda	0,789	0,753

2. Parametri di riferimento di prodotto tenendo conto dell'intercambiabilità combustibile/energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/t)	Valore del parametro di riferimento (quote/t) per il periodo 2021-2025
Prodotti di raffineria	0,0255	0,0228
Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)	0,209	0,215
Acciaio alto legato da EAF	0,266	0,268
Getto di ghisa	0,299	0,282
Lana minerale	0,595	0,536
Cartongesso	0,119	0,110
Nerofumo	1,141	1,485
Ammoniaca	1,604	1,570
Cracking con vapore	0,693	0,681
Idrocarburi aromatici	0,0072	0,0228
Stirene	0,419	0,401
Idrogeno	4,09	6,84
Gas di sintesi (syngas)	0,009	0,187
Ossido di etilene/glicoli etilenici	0,314	0,389

3. Parametri di riferimento di calore e di combustibili

Parametro di riferimento	Valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nel 2016 e nel 2017 (t CO ₂ equivalente/TJ)	Valore del parametro di riferimento (quote/TJ) per il periodo 2021-2025
Parametro di riferimento di calore	1,6	47,3
Parametro di riferimento di combustibili	34,3	42,6